

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 26 febbraio 2024

In Aosta, il giorno ventisei (26) del mese di febbraio dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **203** OGGETTO :

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 4, DELLA L.R. 7/1997, DELLE MODIFICHE STATUTARIE DELL'UNIONE VALDOSTANA GUIDE DI ALTA MONTAGNA A SEGUITO DELL'ADOZIONE DELLA L.R. 18/2023.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di media montagna in Valle d'Aosta), così come modificata dalla legge regionale 7 agosto 2023, n. 18 (Disposizioni in materia di attività di accompagnatore di media montagna. Modificazioni alle leggi regionali 7 marzo 1997, n. 7 e 21 gennaio 2003, n. 1) con la quale è stata istituita la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna (di seguito "AMM") ponendone la disciplina in capo all'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (di seguito "UVGAM");

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 16, comma 4 della citata l.r. 7/1997 che dispone che lo Statuto dell'UVGAM e le eventuali modifiche dello stesso siano deliberati dall'Assemblea degli iscritti all'albo professionale regionale, di cui all'articolo 7 della medesima legge, e sottoposti all'approvazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO che UVGAM, organo di autogoverno e autodisciplina della professione di guida alpina che svolge tutti i compiti demandati ai collegi regionali di cui all'articolo 13 della L. 6/1989 (Ordinamento della professione di guida alpina) deve provvedere a tutti gli adeguamenti statutari e regolamentari necessari per accogliere la nuova figura professionale istituita con la citata l.r. 18/2023;

RAPPRESENTATO che UVGAM, con nota acquisita agli atti con prot. n. 12724 in data 27 dicembre 2023, ha trasmesso ai competenti uffici il nuovo testo statutario dell'Unione, adottato all'unanimità nel corso dell'Assemblea Generale ordinaria dei soci svoltasi in data 13 dicembre u.s.;

DATO ATTO che i competenti uffici hanno provveduto ad analizzare il documento in questione e ritengono che lo stesso sia conforme a quanto stabilito dalla l.r. 18/2023 istitutiva degli AMM, in quanto UVGAM ha aggiornato la propria organizzazione accogliendo la nuova figura professionale, assicurandone la partecipazione alle attività, la rappresentatività sia mediante la partecipazione agli organi esistenti sia mediante l'istituzione di nuovi (Assemblea degli Accompagnatori di media montagna e Commissione degli Accompagnatori di media montagna), così come la formazione e l'aggiornamento professionale in armonia con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RITENUTO, pertanto, di approvare il sopracitato Statuto al fine di consentire a UVGAM di proseguire l'attività di adeguamento delle proprie disposizioni interne alle nuove esigenze derivanti dall'istituzione degli AMM affinché i nuovi professionisti possano operare quanto prima sul territorio regionale ampliandone l'offerta turistica;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative;

VISTO il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla dirigente della S.O. Enti, professioni del turismo e sport, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore al turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques;

all'unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della l.r. 7/1997 e per le motivazioni di cui in premessa, lo Statuto dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna, adottato all'unanimità nel corso dell'Assemblea Generale ordinaria dei soci svoltasi in data 13 dicembre u.s. e allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

UNIONE VALDOSTANA GUIDE DI ALTA MONTAGNA

STATUTO

Approvato all'Assemblea Generale dell'Unione del 13 dicembre 2023

Articolo 1

(Costituzione dell'Unione)

L'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna, già istituita ai sensi della L.R. 11 agosto 1975, n. 39, è organo di autogoverno e autodisciplina della professione di guida alpina e svolge funzione di Collegio Regionale delle guide alpine di cui all'art. 4 L. 2/1/1989, n. 6.

Essa è un Ente pubblico non economico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, disciplinato dalla L.R. 7 marzo 1997, n. 7 e posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente nei limiti di quanto previsto dalla predetta legge.

Articolo 2

(Scopi e compiti dell'Unione)

L'Unione ha lo scopo di contribuire alla migliore organizzazione della professione di guida alpina e accompagnatore di media montagna in Valle d'Aosta, di promuovere la qualificazione tecnico-professionale delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna, di favorire la collaborazione e la solidarietà fra di esse.

All'Unione sono affidati in particolare i seguenti compiti:

- a) curare la gestione e l'aggiornamento dell'albo professionale regionale e dell'elenco speciale istituiti dalla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 ;
- b) provvedere alla preparazione tecnica, culturale e professionale delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna organizzando, d'intesa con la Regione, anche in collaborazione con il Collegio Nazionale delle Guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida o con altri collegi regionali di cui all'articolo 13 della Legge n. 6/1989, i corsi e gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio delle professioni, i corsi di aggiornamento professionale, i corsi per istruttori, nonché i corsi per il conseguimento delle specializzazioni;
- c) promuovere ed organizzare manifestazioni dirette ad incoraggiare e sviluppare tutte le attività correlate all'alpinismo, all'ambiente montano e alla conoscenza della montagna;
- d) promuovere studi e provvedere alla diffusione di informazioni sulle questioni interessanti le professioni di guida alpina e accompagnatore di media montagna;
- e) promuovere e sviluppare le relazioni con gli altri organismi operanti nel settore di interesse delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna;
- f) coordinare le attività delle associazioni locali delle guide alpine, nel rispetto della loro autonomia;
- g) formulare, su richiesta degli enti pubblici interessati, pareri su questioni riguardanti l'ordinamento della professione di guida alpina e accompagnatore di media montagna, nonché su aspetti concernenti interventi a rifugi alpini, sentieri e percorsi alpini e altre opere di pubblico interesse;
- h) svolgere le altre funzioni ad essa affidate dalla legge o dalla Regione o previste dallo Statuto, ivi compresa la funzione disciplinare;
- i) stipulare polizze di assicurazione collettiva a favore delle guide e degli accompagnatori di media montagna ad essa iscritti, per la corresponsione di somme una tantum in caso di morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio in servizio;
- j) individuare gli elementi base delle polizze di responsabilità civile verso i terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale;
- k) verificare l'adeguatezza delle polizze di responsabilità civile verso i terzi di cui agli articoli 19, comma 5, 19 bis, comma 2, e 20, comma 2, lettera c bis) della legge regionale n. 7/1997, derivanti dallo svolgimento dell'attività;
- l) promuovere attività e/o corsi formativi diretti all'avvicinamento alla professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna.

Articolo 3
(Patrimonio associativo)

Il patrimonio associativo è costituito:

- a) dalle attrezzature di proprietà dell'Unione;
- b) dalle quote degli iscritti;
- c) dai contributi e finanziamenti erogati dalla Regione ai sensi dell'art. 26 L.R. 7/1997;
- d) dalle sovvenzioni, dai contributi e da lasciti e da ogni altra ulteriore entrata.

L'Unione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle direttamente connesse.

Si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Unione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 4
(Associati dell'Unione)

Possono essere associati dell'Unione tutte le guide iscritte nell'Albo Professionale Regionale, ivi comprese le guide iscritte nella sezione separata dell'Albo per cessata attività e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'elenco speciale.

Le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna iscritti all'Unione si impegnano ad esercitare la rispettiva professione nel rispetto delle normative vigenti, delle norme interne dell'Unione e delle direttive dei suoi organi.

Una sola volta all'anno, su proposta della Giunta Esecutiva, l'Assemblea Generale può nominare una guida alpina onoraria. Può essere nominato guida alpina onoraria colui o colei che nello svolgimento della propria attività abbia portato beneficio all'Unione promuovendo e diffondendo l'attività e l'immagine delle guide alpine su scala nazionale e/o internazionale.

La guida alpina onoraria non è abilitata allo svolgimento dell'attività professionale di guida alpina, non è tenuta al pagamento dell'iscrizione all'albo professionale e il proprio nominativo è iscritto in apposito registro tenuto dall'Unione. La guida alpina onoraria ha diritto di utilizzare ed apporre sul proprio vestiario l'apposito stemma consegnatogli dall'Unione con il quale si rappresenta il suo stato di guida onoraria e lo si distingue dalla guida alpina ordinaria.

Articolo 5
(Quote associative)

Le quote associative di iscrizione sono annuali, proposte dalla Giunta Esecutiva e approvate annualmente dall'Assemblea Generale.

Le quote devono essere versate entro il 30 aprile dell'annualità alla quale si riferiscono ed in caso di ritardo oltre tale data è dovuto l'interesse legale sulla quota non versata.

Articolo 6
(Perdita della qualità di associato)

La qualità di associato dell'Unione si perde:

- a) in caso di cancellazione dall'Albo Professionale Regionale e per gli accompagnatori di media montagna dall'elenco speciale di cui all'art. 6, L.R. 7 marzo 1997, n. 7;
- b) per dimissioni volontarie, presentate per iscritto alla Giunta Esecutiva;
- c) in caso di radiazione quale conseguenza di provvedimento disciplinare;
- d) in caso di omessa corresponsione annuale delle quote associative e dei premi assicurativi obbligatori.

La qualità di associato perduta ai sensi delle lettere b) e d) può essere riacquistata, su domanda dell'interessato, in presenza dei requisiti generalmente richiesti, nei casi delle lettere a) e c) qualora siano venute meno le ragioni che hanno determinato la cancellazione dall'Albo o dall'elenco speciale.

La perdita della qualità di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate.

Articolo 7
(Organi dell'Unione)

Sono organi dell'Unione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) l'Assemblea degli Accompagnatori di Media Montagna;
- c) l'Assemblea dei Rappresentanti;
- d) la Giunta Esecutiva;
- e) il Presidente;
- f) il Vice Presidente;
- g) la Commissione Tecnica;

- h) la Commissione degli Accompagnatori di Media Montagna;
- i) il Collegio dei Revisori dei conti;
- j) Il Consiglio di Disciplina Territoriale.

Ove non diversamente previsto, gli organi e le commissioni dell'Unione sono convocate dal Presidente dell'Unione mediante comunicazione a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma, inviati almeno due giorni prima della data fissata, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'incontro, nonché l'indicazione generale dell'argomento.

Il Presidente dell'Unione può consentire a propria discrezione la partecipazione all'incontro con sistemi di comunicazione telematica.

Le riunioni sono validamente costituite con la maggioranza dei membri e le delibere sono valide se votate dalla maggioranza dei presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Articolo 8 **(Assemblea Generale)**

Partecipano all'Assemblea Generale, con diritto di parola e di voto, tutte le guide alpine e gli aspiranti guida associati dell'Unione. Non hanno tuttavia diritto al voto le guide alpine onorarie e gli associati i quali non siano in regola con il pagamento delle quote associative e delle quote a carico degli iscritti dei premi assicurativi per le assicurazioni cui provvede l'Unione.

Gli accompagnatori di media montagna partecipano con diritto di parola ma non di voto.

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, ed in via straordinaria su iniziativa del Presidente dell'Unione o quando ne facciano richiesta motivata la maggioranza dei membri dell'Assemblea dei Rappresentanti ovvero almeno 1/3 degli associati.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell'Unione.

La convocazione è disposta mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma almeno 10 giorni prima della data fissata, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea dei Rappresentanti o da 1/3 degli associati, l'Assemblea Generale deve essere riunita entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Non è ammessa delega dell'associato per la partecipazione e la votazione all'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Lo Statuto dell'Unione, nonché le eventuali modifiche, sono deliberate dall'Assemblea Generale con le maggioranze e secondo le modalità previste dalla L.R. 7/97 e successive modifiche.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea medesima ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea Generale dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Segretario dell'Assemblea Generale è il Segretario dell'Unione; in caso di sua vacanza, il Presidente della Assemblea Generale procede a conferire l'incarico ad un associato.

Le riunioni dell'Assemblea Generale vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali. Esso resta sempre depositato presso la sede dell'Unione ed ogni associato può consultarlo.

Articolo 9 **(Compiti dell'Assemblea Generale)**

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente dell'Unione, i membri del Collegio dei Revisori nonché cinque membri dell'Assemblea dei Rappresentanti;
- b) nominare le guide alpine onorarie, nel limite di una all'anno;
- c) approvare lo Statuto e le rispettive modificazioni;
- d) approvare il rendiconto annuale e il bilancio di previsione predisposti dalla Giunta Esecutiva;
- e) stabilire la misura delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti al Presidente, al Vice Presidente, ai membri della Giunta Esecutiva, ai membri della Commissione Tecnica, ai membri della Commissione degli Accompagnatori di Media Montagna, ai membri del Collegio dei Revisori dei conti, ai membri del Consiglio di Disciplina Territoriale e ai membri delle Commissioni nominate dall'Assemblea dei Rappresentanti;
- f) approvare le quote associative.

Articolo 10

(L'Assemblea degli accompagnatori di media montagna e sue funzioni)

L'Assemblea degli Accompagnatori di Media Montagna è formato da tutti gli accompagnatori di media montagna iscritti all'elenco speciale e dal Presidente dell'Unione.

L'Assemblea degli Accompagnatori di Media Montagna si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, ed in via straordinaria su iniziativa del Presidente dell'Unione o quando ne facciano richiesta motivata la maggioranza degli accompagnatori di media montagna iscritti nell'elenco speciale.

L'Assemblea degli Accompagnatori di Media Montagna è convocata dal Presidente dell'Unione.

L'Assemblea degli Accompagnatori di Media Montagna elegge al proprio interno:

- a) un accompagnatore di media montagna che partecipa all'Assemblea dei Rappresentanti;
- b) un accompagnatore di media montagna che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane;
- c) un ulteriore accompagnatore di media montagna che partecipa alla Commissione degli Accompagnatori di Media Montagna.

I rappresentanti di cui sopra durano in carica sino alla scadenza dei rispettivi organi.

Gli accompagnatori di media montagna che non sono in regola con il pagamento delle quote associative e delle quote a carico degli iscritti dei premi assicurativi per le assicurazioni cui provvede l'Unione non hanno diritto al voto.

Articolo 11

(Assemblea dei Rappresentanti)

L'Assemblea dei Rappresentanti è formata dai seguenti associati dell'Unione:

- a) dal Presidente dell'Unione;
- b) dal Vice Presidente dell'Unione;
- c) dai Presidenti delle Società guide locali;
- d) da 5 membri eletti dall'Assemblea Generale tra tutti gli iscritti all'Unione;
- e) dal Direttore del Soccorso Alpino Valdostano;
- f) dal Presidente della Commissione Tecnica.
- g) dal rappresentante degli accompagnatori di media montagna eletto dall'Assemblea degli Accompagnatori di Media Montagna di cui all'art. 10;
- h) dal rappresentante degli accompagnatori di media montagna in seno al Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane, in qualità di uditore. L'Assemblea dei Rappresentanti dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I membri eletti dall'Assemblea Generale e dall'Assemblea degli Accompagnatori di Media Montagna che, per qualsiasi ragione, cessano o decadono anticipatamente dalla carica sono immediatamente sostituiti con il primo candidato escluso, in ordine di votazioni, tra i membri eletti a suo tempo. A parità di voti subentra in carica il membro più anziano. Ove non vi siano candidati esclusi l'Assemblea dei Rappresentanti proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea Generale o alla prima Assemblea degli Accompagnatori di Media Montagna utili, ove si procederà alla votazione per la nomina dei membri mancanti.

I membri eletti in sostituzione durano in carica fino alla scadenza dell'Assemblea dei Rappresentanti.

I Presidenti delle Società delle Guide locali possono delegare, in caso di impedimento, un loro sostituto scelto tra i membri dell'organo amministrativo della stessa Società delle Guide locali, mentre gli altri membri dell'Assemblea dei Rappresentanti non possono farsi rappresentare per l'esercizio delle loro funzioni.

Salvo giusta causa, nel caso in cui uno dei membri eletti non partecipi alle riunioni dell'Assemblea dei Rappresentanti per più di tre volte consecutive decade dalla carica e si procede alla sua sostituzione con le modalità di cui sopra.

Dopo la scadenza del mandato, i poteri dell'Assemblea dei Rappresentanti sono prorogati fino alla formazione del nuovo organo.

Articolo 12

(Funzionamento dell'Assemblea dei Rappresentanti)

L'Assemblea dei Rappresentanti si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni semestre, ed in via straordinaria su iniziativa del Presidente dell'Unione o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.

L'Assemblea dei Rappresentanti è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione.

La convocazione è disposta mediante comunicazione a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma, inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta, a norma del precedente primo comma, dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea dei Rappresentanti, questa deve essere riunita entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

Le deliberazioni, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione.

Articolo 13

(Compiti dell'Assemblea dei Rappresentanti)

Spetta all'Assemblea dei Rappresentanti, oltre agli altri compiti individuati dal presente Statuto:

- a) deliberare sui programmi di attività dell'Unione;
- b) eleggere i membri della Giunta Esecutiva;
- c) redigere e/o deliberare i regolamenti dell'Unione;
- d) nominare membri di commissioni a cui affidare competenze specifiche;
- e) individuare le limitazioni per l'esercizio dell'attività di guida alpina, di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna;
- f) deliberare sulle proposte della Commissione degli accompagnatori di media montagna.

Articolo 14

(Giunta Esecutiva)

La Giunta Esecutiva è composta:

- a) dal Presidente dell'Unione;
- b) dal Vice Presidente dell'Unione
- c) da tre membri eletti dall'Assemblea dei Rappresentanti nel suo seno.

Ciascun membro dell'Assemblea dei Rappresentanti può votare tre candidati.

La Giunta Esecutiva dura in carica quanto l'Assemblea dei Rappresentanti che ha eletto i membri di cui sopra.

La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione.

La Giunta Esecutiva si riunisce ogni qualvolta il Presidente dell'Unione lo reputi necessario o quando ne facciano richiesta almeno due membri di essa. In tale ultimo caso la riunione deve aver luogo entro tre giorni dalla presentazione della richiesta.

La convocazione è disposta con qualunque mezzo.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni della Giunta vengono raccolte in un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione.

Articolo 15

(Compiti della Giunta Esecutiva)

Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a) la gestione dell'Unione nel rispetto del bilancio di previsione approvato dall'Assemblea Generale;
- b) attuare i programmi di attività deliberati dall'Assemblea dei Rappresentanti;
- c) deliberare ed erogare i contributi nel rispetto del bilancio di previsione approvato e del regolamento dei contributi;
- d) predisporre le bozze di bilancio di previsione e di rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- e) assumere ogni delibera per la gestione dei fondi a disposizione dell'Unione;
- f) proporre all'Assemblea Generale l'importo delle quote associative;
- g) provvedere a quanto necessario per la gestione delle assicurazioni di cui all'art. 17 lettera i), i bis), i ter), della LR 7 marzo 1997 n. 7;
- h) provvedere alla gestione del personale dipendente, in attuazione del relativo regolamento.

Articolo 16

(Presidente)

Il Presidente dell'Unione è eletto dall'Assemblea Generale tra i propri associati con almeno cinque anni di iscrizione all'Unione, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Gli associati interessati alla carica di Presidente sono tenuti a inoltrare la candidatura presso la segreteria dell'Unione mediante lettera raccomandata A/R inviata almeno 30 giorni prima della data prevista per l'assemblea elettiva, indicando il nominativo del Vice Presidente con cui intendono svolgere l'incarico.

Il Presidente dell'Unione non può ricoprire la carica di Presidente di società guide locali. Entro dieci giorni dalla data delle elezioni il neo Presidente deve rimuovere la causa di incompatibilità.

Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza o in caso di parità di voti si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati.

In caso di ulteriore parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Il Presidente dura in carica quanto la Giunta Esecutiva ed è rieleggibile. I suoi poteri, dopo la scadenza del mandato, sono prorogati fino all'elezione del nuovo Presidente.

In caso di cessazione anticipata dalla carica, l'Assemblea Generale è convocata in via straordinaria entro trenta giorni per procedere all'elezione del nuovo Presidente, il quale dura in carica fino alla nuova elezione della Giunta Esecutiva.

Articolo 17
(Vice Presidente)

Il Vice Presidente dell'Unione, indicato dal Presidente secondo le modalità di cui all'articolo precedente, deve essere scelto tra gli associati dell'Unione che abbiano maturato almeno tre anni d'iscrizione. Egli assume l'incarico con l'elezione del Presidente e dura in carica quanto quest'ultimo.

Il Presidente dell'Unione può revocare e sostituire il Vice Presidente in caso di reiterata inadempienza dei compiti a questi affidati.

In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo, il Presidente procede alla designazione del nuovo Vice Presidente, il quale dovrà essere poi confermato alla prima Assemblea Generale.

Articolo 18
(Compiti del Presidente e del Vice Presidente)

Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede l'Assemblea Generale, l'Assemblea dei Rappresentanti, la Giunta Esecutiva, L'Assemblea degli Accompagnatori di Media Montagna e la Commissione degli Accompagnatori di Media Montagna curando l'esecuzione delle delibere di tali organi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, senza necessità di delega.

Articolo 19
(Commissione Tecnica)

La Commissione Tecnica è composta dal Presidente dell'Unione e da cinque istruttori in regola con l'iscrizione all'Unione eletti dagli istruttori e tra gli istruttori stessi. Questi ultimi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La Commissione Tecnica nomina un Presidente tra i cinque membri eletti.

Articolo 20
(Compiti della Commissione Tecnica e del Presidente della Commissione Tecnica)

La Commissione Tecnica:

- 1) cura lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale delle guide alpine, degli aspiranti guide alpine e degli accompagnatori di media montagna;
- 2) ha la facoltà di organizzare corsi di preparazione per gli esami di selezione per l'accesso ai corsi di formazione per aspiranti guida e per accompagnatori di media montagna;
- 3) determina le tempistiche dei corsi e delle attività formative e individua le località dove tali attività devono svolgersi;
- 4) predispose il regolamento dei corsi di formazione e aggiornamento da sottoporre all'Assemblea dei Rappresentanti per l'approvazione.

Il Presidente della Commissione Tecnica è il direttore di tutte le attività formative e di aggiornamento organizzate dall'Unione e come tale è responsabile dell'organizzazione tecnica ed operativa di tali attività.

La Commissione Tecnica può comunque proporre all'Assemblea dei Rappresentanti la nomina di un direttore tecnico per specifici corsi di formazione o di aggiornamento.

Il Presidente dell'Unione non può essere nominato direttore tecnico.

Articolo 21
(Commissione degli Accompagnatori di Media Montagna)

La Commissione degli Accompagnatori di Media Montagna dura in carica 5 anni ed è formata:

- a) dal Presidente dell'Unione;
- b) dal Presidente della Commissione Tecnica;
- c) dall'accompagnatore di media montagna in seno all'Assemblea dei Rappresentanti con la funzione di coordinatore dei lavori della commissione;
- d) dall'accompagnatore di media montagna in seno al direttivo del Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane;
- e) dall'accompagnatore di media montagna eletto dall'Assemblea degli Accompagnatori di Media Montagna.

Articolo 22
(Funzionamento della Commissione degli Accompagnatori di Media Montagna)

La Commissione degli Accompagnatori di Media Montagna si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni quadrimestre, ed in via straordinaria su iniziativa del Presidente dell'Unione o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.

L'organo è convocato e presieduto dal Presidente dell'Unione.

La convocazione è disposta mediante comunicazione a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma, inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta, a norma del precedente primo comma, dalla maggioranza dei membri della commissione, questa deve essere convocata entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

Le delibere, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione.

Articolo 23

(Compiti della Commissione degli Accompagnatori di Media Montagna)

Spetta alla Commissione degli Accompagnatori di Media Montagna:

- a) proporre alla Commissione Tecnica di cui all'art. 19 il programma dei corsi di formazione e di aggiornamento per accompagnatore di media montagna;
- b) proporre all'Assemblea dei Rappresentanti le limitazioni all'ambito in cui si svolge l'attività di accompagnatore di media montagna;
- c) prevedere eventuali gruppi di lavoro a cui affidare competenze specifiche;
- d) predisporre il regolamento dei corsi di formazione e aggiornamento degli *accompagnatori di media montagna* da sottoporre all'Assemblea dei Rappresentanti per l'approvazione.

Articolo 24

(Collegio dei Revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri.

Uno dei membri è designato dalla Regione ai sensi della L.R. 10/04/1997, n. 11, mentre gli altri due sono eletti dall'Assemblea Generale fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quanto la Giunta Esecutiva. I suoi poteri, dopo la scadenza del mandato, sono prorogati fino alla formazione del nuovo Collegio.

Il compenso dei Revisori è determinato dall'Assemblea Generale ed è parametrato al minimo delle tariffe professionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 3bis, della l.r. 18/1998.

La prima convocazione del Collegio è disposta dal rappresentante della Regione. Nella sua prima riunione il Collegio elegge un suo Presidente, al quale spetta convocare e presiedere il Collegio medesimo.

Articolo 25

(Compiti del Collegio dei Revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sulla regolarità della gestione contabile dell'Unione.

Esprime parere all'Assemblea Generale sul bilancio di previsione, sul rendiconto e sulle variazioni di bilancio.

I componenti del Collegio possono, anche singolarmente, procedere a verifiche di cassa ed al controllo della documentazione contabile dell'Unione.

I componenti del Collegio partecipano alle riunioni della Giunta Esecutiva per le questioni inerenti l'amministrazione contabile dell'Unione.

Articolo 26

(Il Consiglio di Disciplina Territoriale)

Il Consiglio di Disciplina Territoriale è composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Aosta.

Le modalità di nomina dei membri del Consiglio e i requisiti degli aspiranti consiglieri sono individuati dal "Regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali e nazionale del Collegio delle Guide Alpine Italiane" emanato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane.

Il funzionamento del Consiglio di Disciplina Territoriale e le norme procedurali sono disciplinate dal codice deontologico emanato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane.

La nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale è immediatamente pubblicata sul sito internet dell'Unione in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale insediato può proporre un proprio regolamento di funzionamento con il quale può disporre che il costo della procedura disciplinare sia posto a carico e spese dell'incolpato o dell'incolpante a seconda della soccombenza.

Il regolamento di cui sopra proposto nel rispetto del codice deontologico è approvato dall'Assemblea dei Rappresentanti.

Articolo 27
(Codice deontologico)

Tutti gli iscritti nell'albo professionale e all'elenco speciale sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza conformemente alle norme deontologiche professionali stabilite dal Codice deontologico delle guide alpine approvato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane.

Articolo 28
(Applicazione delle sanzioni disciplinari)

Ferme le sanzioni penali e amministrative previste dalla Legge, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna in attività di servizio, associati dell'Unione, i quali si rendano responsabili di violazioni delle norme di legge e di regolamento che regolano l'attività professionale o di violazioni delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti dell'Unione, degli Statuti e dei Regolamenti delle Società locali, degli obblighi cui sono soggetti quali associati dell'ente Soccorso Alpino Valdostano o di violazioni delle norme tecniche di sicurezza e delle norme di deontologia professionale, sono soggetti ai provvedimenti disciplinari emanati dal Consiglio di Disciplina Territoriale.

Gli Statuti o i Regolamenti delle Società locali possono prevedere sanzioni pecuniarie per l'inosservanza di obblighi previsti dagli Statuti e dai Regolamenti medesimi, precisando i casi e le modalità per l'irrogazione di tali sanzioni.

Articolo 29
(Indennità e gettoni di presenza)

Al Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, un'indennità per lo svolgimento delle funzioni medesime.

Ai componenti dell'Assemblea dei Rappresentanti spetta solo il rimborso spese sostenute per l'esercizio delle funzioni. Ai componenti della Giunta Esecutiva, della Commissione Tecnica, della Commissione degli Accompagnatori di Media Montagna, del Consiglio di Disciplina Territoriale, nonché ai membri delle Commissioni nominate dall'Assemblea dei Rappresentanti spetta un gettone di presenza per ogni seduta degli organi medesimi. Qualora il Vice Presidente o i componenti dell'Assemblea dei Rappresentanti, della Giunta Esecutiva e, della Commissione Tecnica e della Commissione degli Accompagnatori di Media Montagna su incarico del Presidente, venissero designati a farne le veci in una delle sue funzioni, essi hanno il diritto a percepire una indennità di rappresentanza commisurata alle giornate impiegate per l'espletamento di tali compiti.

Nel caso il Vice Presidente dovesse sostituire il Presidente per un periodo superiore a trenta giorni, assumendo la rappresentanza dell'ente, percepirà la quota di compenso spettante al Presidente, calcolata in trecentosessantacinquesimi, per i giorni di sostituzione; conseguentemente tali somme non verranno erogate al Presidente sostituito.

La misura delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al primo e secondo comma è stabilita dall'Assemblea Generale.

Articolo 30
(Bilancio di previsione e rendiconto)

Il bilancio di previsione dell'Unione è predisposto dalla Giunta Esecutiva ed approvato dall'Assemblea Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

Il rendiconto è predisposto dalla Giunta Esecutiva e approvato dall'Assemblea Generale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

Articolo 31
(Liquidazione e/o scioglimento dell'Unione)

Nell'eventualità dello scioglimento dell'Unione, la Giunta Esecutiva, su proposta dell'Assessorato Regionale competente, provvederà alla nomina di un Commissario liquidatore, con il compito di provvedere alle formalità di legge inerenti la liquidazione dell'Unione stessa.

Articolo 32
(Norme finali)

Il presente Statuto viene approvato dalla Giunta Regionale della Valle d'Aosta con propria delibera.